

Spett.le Società
Elettrotecnica ed Elettronica Applicata di Iorio
Giuseppe
Pec: GIUSEPPEIORIO@ARUBAPEC.IT

RDO 2116706

Servizio di manutenzione degli impianti antincendio presso gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell’Emilia Romagna.

Esclusione dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 80 comma 5 lettera f-bis), lettera c) e lettera c-ter) in combinato disposto con l’art. 85, comma 1 lettera a) del Codice degli appalti.

CIG: 76823793B4

Con riferimento alla procedura in oggetto, pubblicata sul Mercato Elettronico della P.A. e finalizzata all’acquisizione del servizio di manutenzione degli impianti antincendio per gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate dell’Emilia Romagna, premetto quanto segue:

- ✓ ai sensi dell’art. 85, co. 1, lett. a) codice degli appalti, le imprese partecipanti alla gara sono tenute a dichiarare, al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, di non trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80 del codice degli appalti;
- ✓ ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. f-bis), codice degli appalti, le stazioni appaltanti escludono l’operatore economico che presenti nella procedura di gara documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- ✓ ai sensi dell’art. 80, co. 5 lett. c), codice degli appalti, la stazione appaltante esclude un’impresa dalla procedura di gara qualora dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- ✓ ai sensi dell’art. 80, co. 5 lettera c-ter), codice degli appalti, la stazione appaltante esclude un’impresa dalla procedura di gara qualora l’operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento.

Tutto ciò premesso,

in fase di verifica dell'offerta formulata dalla società Elettronica ed Elettrotecnica Applicata di Iorio Giuseppe ed in particolare, in fase di verifica delle dichiarazioni rese mediante il modello DGUE, è emerso che la società in indirizzo ometteva di dichiarare i provvedimenti inseriti nel Casellario informatico ANAC idonei a configurare causa di esclusione dalla gara in oggetto, e precisamente:

1. provvedimento prot. ANAC n. 21298 del 07/03/2018, relativo alla risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 108 D.lgs. 50/2016 tra il Comune di Palermo la Società Elettronica ed Elettrotecnica di Iorio Giuseppe per il servizio di manutenzione degli estintori installati presso le scuole materne e asili nido del Comune di Palermo;
2. provvedimento prot. ANAC n. 25418 del 21/03/2018, relativo alla risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 108 D.lgs. 50/2016, tra il Comune di Cassina Rizzardi e la Società Elettronica ed Elettrotecnica di Iorio Giuseppe relativo al Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici;
3. provvedimento prot. ANAC n. 34603 del 19/04/2018, relativo alla risoluzione del contratto, per inadempimento ai sensi dell'art. 108 D.lgs. 50/2016, tra la Fondazione ONAOSI e la Società Elettronica ed Elettrotecnica di Iorio Giuseppe relativo al Servizio di manutenzione programmata degli impianti termici e impianti di condizionamento strutture ONAOSI di Perugia;
4. provvedimento prot. ANAC n. 54091 del 13/09/2018, relativo alla risoluzione del contratto, per grave inadempimento, tra l'Azienda Sanitaria Locale BT e la Società Elettronica ed Elettrotecnica di Iorio Giuseppe relativo al contratto per la fornitura e installazione dei condizionatori presso l'Azienda sanitaria Locale di Barletta – Andria – Trani.

Ai predetti, si aggiunge il provvedimento prot. n. 39369 del 13/06/2019 con cui questa Direzione Regionale ha provveduto ai sensi dell'art. 1456 c.c., alla risoluzione del contratto di manutenzione degli impianti di videosorveglianza, confermato con nota prot. n. 41573 del 21/6/2019 che la scrivente inviava in risposta alle controdeduzioni della società Elettronica ed Elettrotecnica di Iorio Giuseppe ed in attesa di essere inviato all'Anac.

Preciso, inoltre, che con riferimento all'obbligo dichiarativo di cui all'art. 85, comma 1 lettera a) le Linee Guida ANAC approvate con la deliberazione n. 1293 del 2016, come riformulato con la delibera n. 1008/17, prevedono: *“La dichiarazione sostitutiva, che la società è obbligata a presentare, ha ad oggetto tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente, anche se non ancora inseriti nel casellario informatico. È infatti rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati ai fini dell'esclusione. La falsa attestazione dell'insussistenza di situazioni astrattamente*

idonee a configurare la causa di esclusione in argomento e l'omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla stazione appaltante comportano l'applicazione dell'art. 80, comma 5, lett. f-bis) del codice".

In conclusione,

- ✓ ai sensi degli art. 85, co. 1 lettera a) e art. 80, co. 5 lettera f-bis), la Società Elettronica ed Elettrotecnica di Iorio Giuseppe, ai fini della partecipazione alla gara per la manutenzione degli impianti antincendio, avrebbe dovuto dichiarare nel modello DGUE tutti i provvedimenti di risoluzione contrattuale adottati nei propri confronti. La valutazione in ordine alla rilevanza in concreto della condotta illecita è infatti rimessa in via esclusiva alla stazione appaltante e, quindi, l'operatore economico non avrebbe dovuto operare alcun filtro in ordine alle notizie da dichiarare;
- ✓ ai sensi dell'art. 80, co. 5 lettera c) e lettera c-ter), per le significative carenze nell'esecuzione di precedenti contratti di appalto, che ne hanno causato la risoluzione anticipata per inadempimento come da provvedimenti inseriti nel Casellario Anac e come da provvedimento di risoluzione ex art. 1456 c.c. - prot. n. 39369 del 13/06/2019 - adottato dalla scrivente Direzione Regionale in conseguenza del comportamento sleale e inaffidabile posto in essere nella gestione del contratto di manutenzione degli impianti di videosorveglianza in Emilia Romagna determinando, altresì, il venir meno della fiducia dell'Agenzia nella propria ditta e nella possibilità futura del corretto svolgimento del rapporto contrattuale;

IL CAPO UFFICIO RISORSE MATERIALI DETERMINA

l'esclusione della Società Elettronica ed Elettrotecnica di Iorio Giuseppe P.I. 05055841216 dalla procedura di gara per la manutenzione degli impianti di antincendio ai sensi dell'art. 80 comma 5 lettere f-bis), c) e c-ter) del Codice degli appalti.

Il Rup
Concepita Chionna
Firmato digitalmente